



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

DOCUMENTO DI RICERCA

LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO: ANALISI DELLA DISCIPLINA CIVILISTICA E PROFILI APPLICATIVI

Gabriella Trinchese

AREA DI DELEGA CNDCEC

Diritto societario

CONSIGLIERE DELEGATO

David Moro

14 FEBBRAIO 2024



Sommario

PRESENTAZIONE	2
1. INTRODUZIONE	3
2. ANALISI DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2506.1 C.C.	5
3. APPLICABILITÀ DELLE NORME PREVISTE IN MATERIA DI SCISSIONE ALLA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO E NORME SPECIFICHE	11
4. PROFILI APPLICATIVI E FINALITÀ DELLA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO	15
5. DIFFERENZE RISPETTO ALL'OPERAZIONE DI CONFERIMENTO IN NATURA	17
6. ASPETTI CONTABILI: PRIME CONSIDERAZIONI	20
7. PROFILI FISCALI (CENNI)	21



Presentazione

Il d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, introduce nel nostro ordinamento l'istituto della scissione mediante scorporo.

Considerata la novità delle previsioni che connotano la disciplina di questa tipologia di scissione e considerato l'interesse riscontrato nella prassi professionale, si è ritenuto opportuno effettuare un'analisi dei profili civilistici dell'operazione, illustrandone i tratti peculiari e dando conto di talune criticità sorte in sede di prima interpretazione del testo normativo.

Il documento affronta anche profili strettamente operativi e applicativi dell'operazione di scissione mediante scorporo e delle sue principali finalità, effettuando una ricognizione delle diversità riscontrate con la disciplina della scissione ordinaria e la disciplina del conferimento in natura.

Nella parte conclusiva, vengono esposte alcune prime considerazioni in merito ai connessi aspetti di ordine contabile e fiscale. Sotto tale ultimo profilo, si evidenzia che la legge delega per la riforma fiscale prevede che, in sede di attuazione della stessa, venga introdotta nell'ordinamento una specifica disciplina in ordine ai profili fiscali della scissione mediante scorporo.

David Moro

*Consigliere CNDCEC con delega al
Diritto societario*



1. Introduzione

La Direttiva (UE) 2019/2121¹, recentemente recepita dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19² (d'ora in avanti "Decreto"), ha modificato la Direttiva (UE) 2017/1132³ al fine di armonizzare le disposizioni concernenti le operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliere nonché di rendere più articolata la disciplina delle fusioni societarie transfrontaliere, già precedentemente armonizzata⁴.

Attraverso una serie di modifiche alla previgente Direttiva (UE) 2017/1132⁵, la Direttiva (UE) 2019/2121 ha inteso facilitare le operazioni societarie transfrontaliere, fornendo nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività con l'obiettivo di incentivare la libertà di stabilimento nel mercato unico⁶.

Con specifico riferimento alle operazioni di scissione transfrontaliera, la Direttiva (UE) 2019/2121 ha integrato e modificato la Direttiva (UE) 2017/1132, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione della nozione di "scissione parziale"⁷, definizione ora contenuta nell'art. 160-ter, comma 1, n. 4, lett. b) della Direttiva

¹ Trattasi della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

² Cfr. d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 56 del 7 marzo 2023.

³ La Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento e del Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario è stata pubblicata nella G.U. dell'Unione europea del 30 giugno 2017.

⁴ Cfr. Relazione Illustrativa allo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, 2 "Il principale elemento di novità della Direttiva (UE) 2019/2121 è rappresentato dall'estensione dell'ambito dell'intervento di armonizzazione. Il legislatore europeo, infatti, è passato dall'armonizzazione delle sole fusioni transfrontaliere, oggetto della Direttiva (CE) 2005/56, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, alla disciplina anche delle operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera e ha arricchito la disciplina delle fusioni rendendola più articolata rispetto a quella del 2005". Il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108 recante "Attuazione della Direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali" è stato abrogato dall'art. 53 del d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

⁵ Cfr. primo considerando della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 "(1) La Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina le fusioni transfrontaliere delle società di capitali. Le disposizioni sulle fusioni transfrontaliere costituiscono una pietra miliare verso un migliore funzionamento del mercato interno per le società e il relativo esercizio della libertà di stabilimento. La valutazione di queste disposizioni, tuttavia, ha mostrato che tali norme devono essere modificate. È inoltre opportuno regolamentare la trasformazione e la scissione transfrontaliere, dal momento che la Direttiva (UE) 2017/1132 prevede soltanto norme sulla scissione delle società per azioni sul piano nazionale".

⁶ Cfr. Relazione Illustrativa, cit., 2 "In particolare, le disposizioni da recepire intendono fornire alle società operanti nel mercato interno – e nello spazio economico europeo – nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività senza rinunciare a garantire elevati livelli di protezione sociale e sono, dunque, volte ad agevolare l'eliminazione delle restrizioni e la libertà di stabilimento mantenendo un'adeguata tutela ai portatori di interessi come i lavoratori, i creditori ed i soci di minoranza".

⁷ Nella Direttiva (UE) 2017/1132 prima delle modifiche apportate dalla Direttiva (UE) 2019/2121, le scissioni parziali costituivano operazioni assimilate alla scissione la cui norma è inserita nella sezione 5 rubricata «Altre operazioni assimilate alla scissione» al cui interno vi è l'articolo 159 della stessa Direttiva rubricato «Scissioni senza che la società scissa si estingua» che dispone "Quando la legislazione di uno Stato membro permette una delle operazioni di cui all'articolo 135, senza che la società scissa si estingua, sono applicabili le sezioni 2, 3 e 4 del presente capo, salvo l'articolo 151, paragrafo 1, lettera c)". L'articolo 135 della Direttiva contiene disposizioni generali sull'operazione di scissione, mentre la definizione di scissione parziale nonché quella di scissione per scorporo è stata introdotta dalla Direttiva (UE) 2019/2121.



(UE) 2017/1132⁸ e di “scissione per scorporo” definita dal nuovo art. 160-ter, comma 1, n. 4, lett. c) della medesima Direttiva (UE) 2017/1132 come l’operazione con cui “la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie alla società scissa”.

La legge di delegazione europea⁹, nel prescrivere i principi e criteri direttivi generali, in particolare con riguardo alla scissione con scorporo, ha imposto al legislatore nazionale di “prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall’articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2017/1132¹⁰, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante”¹¹.

Il Decreto, nel recepire la Direttiva (UE) 2019/2121, oltre a dettare una disciplina sistematica delle operazioni societarie transfrontaliere, in attuazione del principio di delega di cui all’art. 3, comma 1, lett. p) della legge 4 agosto 2022 n. 127, sopra richiamato, ha introdotto il nuovo istituto della scissione mediante scorporo direttamente nel codice civile, per il tramite dell’art. 2506.1 rubricato “Scissione mediante scorporo”¹², apportando talune modifiche e integrazioni a specifiche disposizioni al Capo X, Titolo V del Libro V del codice civile appositamente previste per disciplinare il nuovo istituto, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo.

Il legislatore delegato, come si evince dalla Relazione Illustrativa¹³, ha dunque ritenuto opportuno introdurre nel codice civile una disciplina dello scorporo al fine di regolamentare anche le operazioni cui applicare in toto il diritto interno, sulla base della considerazione che “l’istituto dello scorporo è previsto nella direttiva tra le forme di scissione mentre nel diritto nazionale non rappresenta un istituto avente autonoma disciplina. L’estensione della armonizzazione è volta, in questo caso, a coordinare il

⁸ Cfr. art. 160-ter, comma 1, n. 4, lett. b), Direttiva (UE) 2017/1132 che definisce la scissione parziale come l’operazione mediante la quale “la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del proprio patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione ai propri soci di titoli o quote delle società beneficiarie, della società scissa o sia delle une sia dell’altra e, se applicabile, di un conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale ovvero in mancanza di valore nominale, non superiore al 10% della parità contabile di tali titoli o quote (“scissione parziale”)”.

⁹ Cfr. legge 4 agosto 2022, n. 127 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 199 del 26 agosto 2022.

¹⁰ L’art. 160-vicies della Direttiva UE 2017/1132, dispone che alla scissione con scorporo “non si applicano l’articolo 160 quinquies, lettere b), c), f), i), o) e p), e gli articoli 160 sexies, 160 septies e 160 decies” (si tratta delle condizioni di semplificazione enunciate nell’art. 3, comma 1, lettera (p) della legge delega relative alle seguenti semplificazioni (i) l’assenza di un concambio (di cui all’art. 160-quinquies, Direttiva (UE) 2017/1132, come modificata), (ii) l’assenza della relazione degli amministratori (art. 160-sexies); l’assenza della relazione dell’esperto (art. 160-septies) e, infine, (iv) l’assenza del diritto di vendita del socio dissenziente (art. 160-decies della Direttiva).

¹¹ Cfr. art. 3, comma 1, lett. p) della legge 4 agosto 2022, n. 127 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2021.

¹² Cfr. art. 51, comma 3, del Decreto, che recita testualmente: “Al Libro V, Titolo V, Capo X, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione, dopo l’articolo 2506, è inserito il seguente: “Art. 2506.1 (Scissione mediante scorporo)[...]”.

¹³ Cfr. Relazione Illustrativa allo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, 7.



diritto interno con la disciplina europea per far sì che le medesime forme di scissione siano previste sia nelle scissioni nazionali sia in quelle transfrontaliere (o internazionali)”.

2. Analisi delle disposizioni previste dall'art. 2506.1 c.c.

Il nuovo art. 2506.1 c.c., recato dall'art. 51, comma 3, del Decreto, introduce, al primo comma, la definizione di scissione mediante scorporo, prevedendo testualmente quanto segue:

“Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività.”¹⁴.

Da un'analisi delle disposizioni introdotte dall' art. 2506.1, comma 1, c.c. può desumersi che trattasi di una particolare forma di scissione connotata dai seguenti elementi tipizzanti: l'assegnazione parziale del patrimonio della scissa a una società beneficiaria/e di nuova costituzione, l'assegnazione delle quote/azioni nella beneficiaria direttamente alla società scissa (e non ai soci di quest'ultima) e la continuazione dell'attività da parte della scissa.

Entrando nel merito delle indicazioni fornite dall'esegesi del testo, con riguardo al primo elemento, dato che la scissione mediante scorporo comporta l'assegnazione alla beneficiaria di una “parte” del patrimonio della scissa, parrebbe potersi desumere che la medesima possa configurarsi solo come scissione di tipo parziale e mai come scissione di tipo totale¹⁵. Tale limitazione sembrerebbe trovare una giustificazione nella previsione che impone alla scissa la necessaria continuazione dell'attività¹⁶.

Al riguardo, considerata la genericità di quanto previsto nell'art. 2506.1, comma 1, c.c. ove si accenna all'assegnazione solo di una “parte” del patrimonio, in mancanza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, non sembra potersi desumere, con immediatezza, se oggetto dello scorporo debba necessariamente consistere in un'azienda o ramo di essa o possa riguardare anche singoli elementi patrimoniali non necessariamente collegati funzionalmente; né è chiarito, dalla disposizione in commento, se con riguardo all'entità del patrimonio da scorporare, debbano osservarsi determinati vincoli.

Qualche elemento in più sembra desumersi dal tenore testuale dell'art. 51, comma 3, lett. a) del Decreto, in cui è specificato che l'introduzione nel nostro ordinamento della scissione mediante scorporo è stata effettuata *“al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una*

¹⁴ Si evidenzia il refuso nel testo normativo di cui al comma 1 dell'art. 2506 c.c., consistente nella duplicazione della locuzione “a sé stessa” nella quale non si ravvisa alcuna utilità logica.

¹⁵ Cfr. F. Magliulo, *L'attuazione della Direttiva (UE) nell'ordinamento italiano*, in *Riv. Not.*, 3/2023, 631.

¹⁶ Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in *Orientamenti societari*, L.G.1 - (Scissione con scorporo - 1° pubbl. 10/23) ritiene che *“La scissione mediante scorporo deve dunque essere parziale, cioè deve essere assegnato alla o alle società beneficiarie soltanto una parte del patrimonio della scissa e non l'intero suo patrimonio poiché quest'ultima deve sopravvivere all'operazione per rendersi assegnataria delle partecipazioni della o delle beneficiarie”.*



o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione”.

Pertanto, sotto il profilo dell’oggetto dell’assegnazione, in assenza di specifiche limitazioni, non parrebbero sussistere prescrizioni diverse da quelle previste per la scissione tradizionale, ai sensi dell’art. 2506-*bis* c.c., secondo cui, può essere assegnato alla beneficiaria qualsiasi elemento patrimoniale: si tratterebbe di “*elementi dell’attivo*” (quali a titolo esemplificativo, immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie, *etc.*) come di “*elementi del passivo*”¹⁷. Secondo la dottrina maggioritaria, non è invece richiesto che detti elementi patrimoniali debbano necessariamente costituire un’azienda, potendo essere oggetto di assegnazione, in sede di scissione, anche elementi patrimoniali della società scissa (sia attivi che passivi) non integranti le caratteristiche di un ramo aziendale¹⁸, purché trattasi di operazioni connotate da valide ragioni economiche.

Con riferimento, infine, all’entità dell’apporto alla società beneficiaria, stante la genericità del concetto di “parte” del patrimonio, non ponendo la disposizione normativa alcuna restrizione al riguardo, sembrerebbe essere consentita anche un’assegnazione patrimoniale piuttosto consistente dello stesso¹⁹, pur sempre nel rispetto della prescritta continuazione dell’attività da parte della scissa.

Volgendo l’attenzione alla beneficiaria dell’operazione di scissione mediante scorporo, come accennato, la disposizione di cui all’art. 2506.1, comma 1, c.c. prevede testualmente che la stessa possa attuarsi a favore di “una o più società di nuova costituzione”; non viene espressamente contemplata dalla norma la possibilità di una scissione mediante scorporo in favore di società preesistente.

Le ragioni della perimetrazione dell’ambito applicativo della disposizione, sebbene non rinvenibili nella speculare definizione dettata con riguardo alla scissione con scorporo in ambito transnazionale - dove il legislatore unionale, nel dettare la definizione di scissione con scorporo, non specifica né che la beneficiaria debba essere di nuova costituzione né fa alcun riferimento all’esigenza di continuità dell’attività esercitata dalla scissa nell’operazione transfrontaliera²⁰ - sembrerebbero doversi

¹⁷ Cfr. F. Magliulo, *La scissione delle società*, Milano, 2012, 195-197; L. G. Picone, Commento all’art. 2506-*ter*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P.G. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, artt. 2498-2506-*quater* c.c., Milano, 2006, 1107.

¹⁸ Così F. Magliulo, *La scissione delle società*, *op. cit.*, 196 secondo il quale “(..) gli elementi patrimoniali assegnati possono anche non integrare le caratteristiche di un ramo aziendale (...) Ciò non crea particolari problemi ove la beneficiaria, assegnataria di tali elementi, sia preesistente. In tal caso infatti si presuppone che la beneficiaria sia già titolare di un complesso aziendale organizzato, nel quale gli elementi patrimoniali assegnati con la scissione potranno integrarsi. Ma a ben vedere non sussistono particolari problemi nemmeno ove la beneficiaria sia di nuova costituzione, non essendo dubbio che una società possa nascere anche senza essere dotata di un complesso di beni organizzato in forma aziendale. Sarà infatti onere della società medesima provvedere a gestire le proprie risorse patrimoniali per dare luogo successivamente ad un’azienda idonea a supportare l’attività sociale”. In tal senso anche A. Busani, *La scissione mediante scorporo*, in *Le Società*, 4/2023, 405.

¹⁹ Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, *La scissione mediante scorporo*, Studio n. 45-2023/1, approvato dalla Commissione Studi di impresa il 27 luglio 2023, 9. In tal senso anche A. Busani, *La scissione mediante scorporo*, *cit.*, 405. A favore dell’attribuzione totale del patrimonio da parte della scissa alla beneficiaria cfr. A. Busani “*Scissione con scorporo anche a favore di una vecchia società*”, in *Il Sole 24 ore, Norme e Tributi*, 08 febbraio 2024, 27.

²⁰ Cfr. art. 160-*ter*, comma 1, n. 4, lett. c) della Direttiva che definisce la “*scissione con scorporo*” come l’operazione con cui “*la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie alla società scissa*”.



ricondere alla avvertita esigenza di generale semplificazione perseguita dal legislatore europeo nella Direttiva (UE) 2019/2121²¹ che, in ambito nazionale, non troverebbero piena giustificazione.

La questione è tutt'altro che irrilevante.

In merito all'ammissibilità della scissione mediante scorporo in favore di beneficiaria preesistente e relativamente alle disposizioni applicabili a tale fattispecie, un recente orientamento di prassi²² ha ritenuto legittima tale operazione sulla base di molteplici motivazioni che consentirebbero di approdare a una soluzione positiva della problematica²³. Si richiama, al riguardo, l'ammissibilità nel nostro ordinamento di forme di scissione atipiche²⁴, cioè non espressamente contemplate dalla disciplina civilistica²⁵; si chiarisce poi, che la mancata previsione della scissione mediante scorporo a favore di società preesistente non dipenderebbe da un intento restrittivo del legislatore ma da esigenze di semplificazione perseguite dalla normativa unionale²⁶ che armonizza la sola operazione di

²¹ Cfr. ottavo considerando della Direttiva (UE) 2019/2121 secondo cui "Oltre alle nuove norme sulle trasformazioni, la presente direttiva regola le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, ma tali norme riguardano soltanto le scissioni transfrontaliere che comportano la costituzione di nuove società. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme applicabili alle scissioni transfrontaliere in cui la società trasferisce il patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti, in quanto si tratta di casi molto complessi che implicano l'intervento delle autorità competenti di vari Stati membri e che comportano ulteriori rischi di elusione delle norme dell'Unione e nazionali. Sebbene la possibilità di costituire una società dalla scissione tramite scorporo di cui alla presente direttiva offra alle società una nuova procedura armonizzata nel mercato interno. Le società, tuttavia, dovrebbero essere libere di costituire direttamente società controllate in altri Stati membri".

²² Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società, Massima n. 209 del 07 novembre 2023 "Scissione mediante scorporo (Art. 2506.1 c.c.)".

²³ A favore di tale apertura cfr. A. Busani "Scissione con scorporo anche a favore di una vecchia società", cit., secondo il quale "La prassi professionale ha sdoganato l'eseguibilità della scissione mediante scorporo a favore di una società beneficiaria già esistente nel momento in cui si stipula l'atto di scissione, con la conseguenza che lo scorporo si può dunque effettuare sia a favore di una società beneficiaria che si costituisce nel momento stesso in cui viene firmato l'atto di scissione sia a favore di una società già costituita.[...] il Consiglio notarile di Milano (massima n. 209) ha osservato, da un lato, che non esistono ragioni per ritenere lo scorporo effettuabile solo a favore di una newco e non anche a favore di una società già costituita (anzi, esistono ottime ragioni per ritenere che lo scorporo raggiunga la sua massima utilità proprio se si effettua verso una società già costituita); e, d'altro lato, che la norma di cui all'articolo 2506.1 del Codice civile non va presa troppo alla lettera. Si tratta di una norma che adegua la legislazione alla direttiva UE 2019/2121 la quale, trattando della scissione transfrontaliera, ne ha previsto l'attuabilità tramite scorporo. In sostanza, introducendo l'espressa facoltà di effettuare uno scorporo transfrontaliero, non si sarebbe potuto non prevedere l'eseguibilità anche di una scissione domestica tramite scorporo".

²⁴ F. Magliulo, *La scissione delle società*, op. cit., 14, secondo il quale "appare evidente che la definizione normativa dell'istituto è assolutamente inadeguata ad abbracciare tutte le fattispecie nascoste tra le pieghe del sistema. In altre parole la scissione appare caratterizzata nel sistema positivo da un marcato polimorfismo[...]" caratteristica, quest'ultima, condivisa dalla dottrina prevalente. Per una disamina sulle forme di scissione, cfr. CNDCEC e FNC, *La Scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili*, a cura di C. Bauco, N. Lucido, G. Trinchese, 19 luglio 2018, 5-8.

²⁵ Cfr. A. Busani, *La scissione mediante scorporo*, cit., 404, secondo il quale "il nuovo art. 2506.1 c.c. (come accade per la scissione descritta nell'art. 2506, co. 1, c.c.) contiene "una generica descrizione dell'operazione di scorporo (senza che essa esaurisca tutte le sue possibili configurazioni)"; lo stesso ritiene la scissione mediante scorporo "ammissibile sia avendo come beneficiaria una società di nuova costituzione (come vuole la legge) sia una società preesistente e (invero, non pare esserci ragione di ritenere quest'ultima operazione non configurabile, non fosse altro perché, altrimenti, allo stesso risultato si può giungere organizzando una fusione per incorporazione immediatamente a ridosso dello scorporo; e quindi non c'è ragione di ritenere che un risultato, lecitamente raggiungibile con un percorso tortuoso, non sia raggiungibile anche compiendo un percorso più lineare ed economico)".

²⁶ Come osservato dal Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 209, cit.: "La nuova norma è contenuta nel decreto attuativo della Direttiva (UE) 2019/2121 in tema di operazioni transfrontaliere, la quale – nel regolare per la prima volta la scissione transfrontaliera – ha esplicitamente (v. l'ottavo "considerando") evitato di disciplinare la scissione a favore di società preesistente perché altrimenti si sarebbe dovuto disciplinare a livello unionale il rapporto di cambio nella scissione



scissione mediante scorporo a favore di una società di nuova costituzione regolata dalla legge di altro stato membro rispetto a quello della scissa²⁷; si richiama quale criterio interpretativo la comparazione con altri ordinamenti che favorirebbe la medesima conclusione²⁸. Inoltre, lo stesso orientamento pone in evidenza come la scissione mediante scorporo tutelerebbe gli interessi dei soci della beneficiaria preesistente in quanto l'assegnazione alla scissa di una partecipazione unitaria e congrua avrebbe il pregio di evitare il subentro nella base sociale della beneficiaria dei soci della scissa che, potenzialmente, potrebbero alterare gli equilibri raggiunti²⁹.

Tuttavia, in caso di ammissibilità della scissione mediante scorporo a favore di società preesistente, si porrebbe la questione circa la disciplina applicabile, visto che le norme appositamente introdotte per disciplinare la scissione mediante scorporo³⁰ a favore di società neocostituite prevedono la disapplicazione delle disposizioni sul rapporto di cambio e degli specifici obblighi documentali richiesti per le operazioni di scissione ordinaria. Lo stesso orientamento di prassi favorevole all'ammissibilità della scissione mediante scorporo a favore di società preesistente³¹ riterrebbe applicabili, in tale fattispecie, le disposizioni sul rapporto di cambio, purché non ricorrano le ipotesi che ne comportino la disapplicazione previste, ad esempio, nel caso di: i) scissione parziale a favore di una beneficiaria preesistente che possiede l'intero capitale della scissa³²; ii) quando tra la scissa e la beneficiaria si riscontrino identità soggettiva delle compagini societarie; iii) quando la società beneficiaria sia titolare di partecipazioni della scissa, in forza del divieto ex art. 2504-ter c.c., richiamato dall'art. 2506-ter, quinto comma, c.c., non essendo possibile, in tal caso, assegnare in concambio partecipazioni in sostituzione di quelle già possedute dalla beneficiaria nella scissa³³.

transfrontaliera, che presenta aspetti più complessi rispetto a quanto avviene nella fusione. Conseguentemente, il legislatore italiano, dopo aver dettato la normativa di attuazione per la scissione transfrontaliera, inclusiva dello scorporo nei limiti dell'armonizzazione minima richiesta dalla direttiva, si è soltanto preoccupato di autorizzare espressamente la scissione mediante scorporo tra società italiane negli stessi termini, onde evitare il pericolo di discriminazioni a rovescio".

²⁷ Cfr. ottavo considerando della Direttiva (UE) 2019/2121, *supra*, nota 21.

²⁸ Come osservato dal Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 209, *cit.*: "Sul piano comparatistico si constata che negli ordinamenti nazionali che contemplano la scissione mediante scorporo la variante viene declinata comprendendo sia l'ipotesi della beneficiaria di nuova costituzione sia quella della beneficiaria preesistente. Basti l'esempio della Germania, paese ispiratore della normativa unionale in questo tema: il par. 123 UmwG (Umwandlungsgesetz) contempla al primo comma la scissione totale con assegnazione di azioni o quote ai soci della scissa (Aufspaltung), al secondo comma la scissione parziale con assegnazione di azioni o quote ai soci della scissa (Abspaltung), al terzo comma la scissione con scorporo che prevede l'assegnazione di azioni o quote alla scissa (Ausgliederung), in tutti i casi esplicitando che le beneficiarie possono essere preesistenti o di nuova costituzione, anche nell'ambito della stessa operazione (come precisa il quarto comma)".

²⁹ Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società, Massima n. 209, *cit.*

³⁰ Il riferimento è alla disapplicazione alla scissione mediante scorporo delle norme previste dal terzo comma dell'articolo 2506-ter c.c. in ordine alla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c., alla relazione illustrativa dell'organo amministrativo ex art. 2501-quinquies c.c., alla relazione di uno o più esperti circa la congruità del rapporto di cambio ex art. 2501-sexies c.c.

³¹ Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 209, *cit.*

³² Cfr. art. 2506-ter, ult. co., che rinvia all'art. 2505 c.c. in materia di fusione, estendendo alla scissione la relativa disciplina.

³³ Sul punto si rinvia anche a A. Busani, C. Montinari, "La scissione con apporto di valore patrimoniale negativo alla società beneficiaria" in *Le Società*, 6/2011, 654; F. Magliulo, *La scissione delle società*, op. cit., 614, A. Busani, *La scissione mediante scorporo*, in *Le Società*, 4/2023, *cit.*, 402; sulle altre fattispecie di procedura semplificata si veda anche Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 23 del 18 marzo 2004, "Non necessità della relazione degli esperti nella scissione (art. 2506-ter, comma 3, c.c.)".



Trattasi di specifiche fattispecie in cui, dato il particolare assetto proprietario delle società partecipanti alla scissione, non si determinerebbe alcuna variazione delle quote di partecipazione dei soci tale da rendere necessaria la determinazione di un rapporto di cambio.

Ciò posto, mentre nella tradizionale configurazione di scissione mediante scorporo delineata dall'art. 2506.1, comma 1, c.c., la compagine societaria della beneficiaria neocostituita sarà costituita dal socio unico (società scissa)³⁴, nel caso di scissione a favore di beneficiaria preesistente, quest'ultima risulterebbe partecipata dalla scissa e dai suoi precedenti soci: si desume, allora, che, in tale ipotesi, per stabilire quale sia la partecipazione spettante alla scissa, occorrerà necessariamente tener conto dell'eventuale rapporto di cambio e dei conseguenti adempimenti.

Altro elemento che caratterizza il nuovo istituto della scissione mediante scorporo consiste nell'assegnazione della partecipazione nella/e società beneficiaria/e alla società scissa anziché ai soci della scissa.

La disciplina codicistica già prevede differenti forme di scissione che comportano forme diversificate di partecipazione. Come noto, mentre le forme di scissione già contemplate dall'art. 2506, comma 1, c.c. prevedono l'assegnazione delle azioni o quote della/e beneficiaria/e ai soci della scissa, ai sensi dell'art. 2506, comma 2, c.c. è invece consentita la scissione c.d. "asimmetrica" in cui ad alcuni soci (della scissa) non vengono attribuite partecipazioni nella/e società beneficiaria/e della scissione, bensì attribuite partecipazioni nella scissa³⁵. Può inoltre aversi scissione anche senza assegnazione di quote o azioni per alcuno dei soci della scissa e/o della beneficiaria, come accade nell'ipotesi di scissione parziale a favore di una beneficiaria preesistente che possiede l'intero capitale della scissa³⁶, ovvero in taluna delle altre ipotesi che sono ricondotte nell'alveo di tale operazione: è noto, infatti, che la dottrina ha avvicinato a tale forma di scissione diverse ipotesi di scissione che si configurano senza un aumento di capitale della società beneficiarie e che sono pertanto, caratterizzate dall'assenza di un concambio (ad esempio quella in cui si verifichi l'identità delle compagini sociali della scissa e della

³⁴ La beneficiaria partecipata interamente dalla scissa si configura pertanto come società unipersonale. A tal proposito, come si dirà meglio nel prosieguo, è stata ritenuta ammissibile anche l'ipotesi di scissione mediante scorporo di più scisse in favore di un'unica beneficiaria con la conseguenza che la società beneficiaria all'esito dello scorporo non sarà unipersonale ma partecipata dalle società scisse.

³⁵ In tale ipotesi è richiesto il consenso unanime da parte dei soci. La scissione c.d. asimmetrica rappresenta una particolare forma di attuazione della scissione parziale, caratterizzandosi per il fatto che i soci della società scissa (ai quali non vengono attribuite partecipazioni nella/e beneficiaria/e) accrescono la loro partecipazione in quest'ultima, per compensare la mancata partecipazione alla (o alle beneficiarie). Così CNDCEC e FNC, *La Scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili*, cit., 5. Sulla scissione asimmetrica cfr. anche Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in *Orientamenti societari*, L.E.2. - (Scissione non proporzionale e scissione asimmetrica - 1° pubbl. 9/08) secondo cui "La scissione asimmetrica è invece disciplinata dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 2506 c.c., il quale prevede che con il consenso unanime dei soci sia possibile non assegnare ad alcuni di essi partecipazioni in una delle società beneficiarie, ma partecipazioni della scissa. Tale disposizione, stabilendo un principio generale circa la possibilità per i soci di disporre all'unanimità del loro diritto di partecipare a tutte le società risultanti da una scissione, può essere interpretata estensivamente. Può quindi ritenersi legittimo che, con il consenso unanime dei soci, ad alcuni di essi non siano assegnate partecipazioni di una o più società risultanti da una scissione (siano esse la scissa o le beneficiarie), compensando tale mancata assegnazione con maggiori partecipazioni in qualsiasi altra o altre società risultanti".

³⁶ Cfr. art. 2506-ter, ult. co., c.c. che richiama gli artt. 2504-ter e 2505 c.c. in materia di fusione.



beneficiaria)³⁷. Alla luce di tali varianti già contemplate in tema di scissioni, l'opinione prevalente ha ritenuto che l'assegnazione di azioni o quote della/e beneficiaria/e ai soci della scissa non rappresenterebbe un tratto indefettibile della scissione tipica né delle altre fattispecie elaborate dalla prassi caratterizzate dalla mancanza del rapporto di cambio, potendosi realizzare scissioni anche senza che si verifichi necessariamente l'assegnazione della partecipazione nella/e beneficiaria/e ai soci della scissa³⁸; per questi motivi, la possibilità introdotta dal legislatore di assegnare con l'operazione di scissione mediante scorporo azioni o quote della/e beneficiaria/e direttamente alla società scissa (ed indirettamente ai soci della scissa), sembrerebbe confermare questo orientamento di "apertura"³⁹.

Con riguardo, invece, al requisito della continuazione dell'attività da parte della scissa, la previsione normativa di cui all'art. 2506.1, comma 1, c.c. ha generato molti dubbi interpretativi in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore⁴⁰.

Sotto questo angolo di visuale, v'è da dire che per effetto della scissione mediante scorporo, in cambio del patrimonio scorporato, la scissa acquisisce una partecipazione sociale nella beneficiaria con conseguente modifica, seppure parziale, dell'oggetto sociale, qualora l'attività di gestione della partecipazione non sia già contemplata nello statuto.

La *ratio* della previsione di cui all'art. 2506.1, comma 1, c.c. secondo cui la società scissa continui "la propria attività" parrebbe potersi ravvisare nella necessaria permanenza in vita della società scissa⁴¹ che risulterebbe costituire il tratto caratterizzante dello scorporo⁴². A tal riguardo, è doveroso rilevare, tuttavia, che il riferimento normativo alla continuazione della "propria attività" ha generato taluni dubbi, in quanto non è chiaro se vada inteso nel senso, più stringente, di continuazione dello stesso tipo di attività esercitata dalla scissa o meno. Nel primo caso, sarebbe infatti preclusa la possibilità, per la società scissa, di continuare l'attività nella mutata veste di società *holding* di gestione della

³⁷ Così CNDCEC e FNC, *La Scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili*, cit., 19, nota 55.

³⁸ F. Magliulo, *La scissione delle società*, op. cit., 11-12. L'opinione restrittiva invece è fondata sul dato testuale dell'art. 2506, comma 1, c.c., che ritiene l'assegnazione di azioni o quote della società beneficiaria ai soci della società scissa come una indefettibile caratteristica della scissione. In tal senso, per tutti, G.F. Campobasso, *Diritto commerciale 2 - Diritto delle società*, Milano, 2022, 681: "Effetto tipico e costante della scissione in tutte le sue articolazioni, è la diretta attribuzione ai soci della società scissa delle azioni o quote della o delle società beneficiarie. Si è perciò fuori dell'ambito della scissione e non è applicabile la relativa disciplina quando le azioni o quote della società beneficiaria sono invece attribuite alla stessa società scissa (cosiddetto scorporo)".

³⁹ A favore di tale orientamento cfr. A. Busani "Scissione con scorporo anche a favore di una vecchia società", cit., che con riguardo alla previsione di cui all'art. 2506.1 c.c. relativa all'assegnazione delle azioni o quote della/e beneficiaria/e alla scissa, osserva che tale circostanza potrebbe anche non verificarsi, ad esempio nell'ipotesi in cui la beneficiaria è una società preesistente interamente partecipata dalla società scissa.

⁴⁰ Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, *La scissione mediante scorporo*, cit. 9. A favore di un'interpretazione meno restrittiva, cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 209, cit., secondo cui "la portata dell'inciso "continuando la propria attività" merita di essere ridimensionata ad espressione meramente descrittiva della necessità che la scissa sopravviva allo scorporo, in quanto destinataria delle partecipazioni assegnate da chi beneficia di un'assegnazione patrimoniale".

⁴¹ Sul tema cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, *La scissione mediante scorporo*, cit., 11, secondo cui è difficile ipotizzare che il riferimento alla continuazione dell'attività della scissa implichi che attraverso lo scorporo non possa avvenire un mutamento dell'oggetto sociale; con riferimento a tale previsione ritiene inoltre che "[...]trattasi, infatti, di espressione generica alla quale il legislatore sembra aver fatto ricorso per ribadire la necessità che con lo scorporo non avvenga l'estinzione della scissa".

⁴² Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, *La scissione mediante scorporo*, cit., 9.



partecipazione ricevuta dalla società beneficiaria, anche in considerazione della necessaria assegnazione parziale e non totale del patrimonio alla/e società beneficiarie; conseguentemente, la società scissa potrà configurarsi come *holding* mista, avente come oggetto sociale sia la gestione di partecipazioni che lo svolgimento di altre attività preesistenti⁴³. Nel secondo caso invece, come è stato osservato⁴⁴, all'esito dell'operazione di scissione mediante scorporo, la società scissa potrebbe anche ridurre la propria attività, non esercitando più l'attività oggetto del ramo d'azienda scisso, o modificarla notevolmente, in seguito alla diversa configurazione del patrimonio residuo⁴⁵.

Restano infine da esaminare le prescrizioni introdotte dall'art. 2506.1, secondo comma, c.c.

Secondo tale disposizione *"la partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo"*.

Viene, dunque, individuato in negativo l'ambito di applicazione delle previsioni recate nel comma 1 e sancito, per l'effetto, che le società in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo non possono porre in essere tali operazioni, specularmente a quanto già espressamente previsto dall'art. 2506, comma 4, c.c. per la scissione tradizionale.

3. Applicabilità delle norme previste in materia di scissione alla scissione mediante scorporo e norme specifiche

La collocazione del nuovo art. 2506.1 c.c. nella sezione III del Capo X, Titolo V, del Libro V del codice civile, rubricata *"Della scissione delle società"* non lascia dubbi alla circostanza che la scissione mediante scorporo sia da ritenersi a tutti gli effetti una scissione⁴⁶. Alla scissione mediante scorporo sono pertanto applicabili, in linea di principio, oltre alle norme appositamente introdotte per esigenze di semplificazione, le norme generali previste in materia di scissione⁴⁷.

⁴³ Cfr. L. Cacciapaglia, M. Corciulo, *La scissione "mediante scorporo". Nuovo strumento di nei processi di ristrutturazione aziendale*, in *Società, contratti, bilancio e revisione* 03/2023, 80. Con riguardo all'oggetto sociale della scissa, secondo gli stessi Autori, in sede di perfezionamento dell'operazione di scissione mediante scorporo, va valutata un'eventuale integrazione dell'oggetto sociale della scissa sulla base delle valutazioni strategiche prospettiche.

⁴⁴ In tal senso Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 209, *cit.*

⁴⁵ "[...] (*ad es., mutandosi da operativa in holding per la gestione delle partecipazioni ottenute attraverso la ripartizione anche integrale del proprio patrimonio tra più beneficiarie*)". In tal senso Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 209, *cit.*

⁴⁶ In tal senso anche G. Dibattista, *La scissione mediante scorporo tra norme comunitarie e trasposizione interna*, in *Le Società* 8-9/2023, 930-932 che osserva che una migliore collocazione della definizione della scissione per scorporo sarebbe stata quella all'interno dell'art. 2506 c.c., rubricato *"Forme di scissione"*.

⁴⁷ F. Magliulo, *L'attuazione della Direttiva (UE) nell'ordinamento italiano*, *cit.*, 632 secondo il quale: *"Quanto alla disciplina della scissione mediante scorporo, deve rilevarsi che il Decreto ha inserito il nuovo istituto a pieno titolo nell'ambito delle fattispecie codicistiche di scissione. Ne consegue che allo scorporo devono essere applicate, in linea di principio, tutte le norme in materia di scissione. Ed invero, le uniche norme specifiche introdotte nel codice dal Decreto sono dirette ad apportare al procedimento di scissione mediante scorporo talune semplificazioni, sul presupposto che per il resto debbano trovare applicazione le norme generali sulla scissione"*.



Invero, le uniche norme introdotte dal Decreto per il nuovo istituto sono dirette ad apportare talune semplificazioni procedurali, in stretta aderenza a quanto dettato dall'art. 160-*vicies* della Direttiva (UE) 2017/1132⁴⁸ che, come illustrato, sono già previste per altre tipologie di scissione⁴⁹ e dettate dalla configurazione data all'operazione: a seguito della scissione mediante scorporo, con la costituzione della nuova società, non viene incisa né la posizione dei soci della scissa, né la partecipazione dei medesimi, il cui valore rimane inalterato; per effetto della scissione, la perdita degli *assets* che vengono assegnati alla beneficiaria è compensata dal valore della partecipazione assegnata alla scissa⁵⁰.

Peraltro, le disposizioni introdotte dall'art. 51, comma 3, del Decreto con specifico riferimento alla scissione mediante scorporo, hanno apportato alcune modifiche al Libro V, Titolo V, Capo X, del codice civile. Nello specifico, si tratta:

- i) dell'integrazione del quarto comma dell'articolo 2506-*bis* c.c., con l'aggiunta di un periodo relativamente alla semplificazione circa il contenuto del progetto di scissione mediante scorporo⁵¹;
- ii) dell'estensione della disapplicazione alla scissione mediante scorporo delle disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 2506-*ter* c.c. in ordine alla redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* c.c., alla relazione illustrativa dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-*quinquies* c.c., alla relazione di uno o più esperti circa la congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-*sexies* c.c.⁵²;
- iii) dell'inserimento, dopo il quinto comma dell'art. 2506-*ter* c.c., della previsione circa la disapplicazione del diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502 c.c. alla scissione mediante scorporo⁵³.

Ciò posto, con riferimento agli aspetti procedurali, la scissione mediante scorporo prevede il medesimo *iter* procedurale della scissione ordinaria e dunque, l'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione mediante scorporo deve redigere un progetto di scissione "semplificato" secondo quanto previsto dall'art. 2506-*bis* c.c., dal quale, rispetto al progetto di scissione "ordinario"

⁴⁸ Cfr. *supra*, nota 10.

⁴⁹ Ciò si verifica, ad esempio qualora l'unica o tutte le beneficiarie preesistenti siano possedute interamente dalla società scissa o qualora ricorrano le altre fattispecie che si realizzano senza dar luogo ad alcun rapporto di cambio. Cfr. F. Magliulo, *La scissione delle società*, op. cit., 614, A. Busani, cit., 402; sulle altre fattispecie di procedura semplificata si veda Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 23 del 18 marzo 2004, cit.

⁵⁰ F. Magliulo, *L'attuazione della Direttiva (UE) nell'ordinamento italiano*, cit., 632.

⁵¹ Cfr. art. 51, comma 3, lett. b) del Decreto che recita "all'articolo 2506-*bis*, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501-*ter*, primo comma, né altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci.» [...]."

⁵² Cfr. art. 51, comma 3, lett. c) n.1) del Decreto che prevede "all'articolo 2506-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al terzo comma, in fine, dopo le parole «diversi da quello proporzionale» sono aggiunte le seguenti: «o quando la scissione avviene mediante scorporo.» [...]."

⁵³ Cfr. art. 51, comma 3, lett. c) n. 2) del Decreto secondo cui "dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502.» [...]."



devono risultare i dati indicati dall'art. 2501-*ter*, comma 1, c.c. ad esclusione di quelli di cui ai numeri 3), 4), 5), e 7).

Più precisamente, per il progetto di scissione mediante scorporo, non è richiesta l'indicazione dei seguenti dati:

- il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché dell'eventuale conguaglio in denaro, in deroga all'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 3) c.c.;
- le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società beneficiaria della scissione, in deroga all'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 4) c.c.;
- la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili, in deroga all'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 5) c.c.;
- il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni, in deroga all'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 7) c.c.

La non necessaria indicazione dei dati sopra elencati è giustificata dalla circostanza che tali elementi appaiono irrilevanti in assenza di un rapporto di cambio nella scissione mediante scorporo, nella quale è prevista l'assegnazione delle azioni o quote unicamente alla società scissa e non ai soci della stessa, ipotesi quest'ultima che invece, giustificerebbe la maggior parte delle informazioni che si rendono necessarie nei progetti di scissione ordinari.

In chiusura, sempre l'art. 51, comma 3, lett. b) del Decreto, novellando l'art. 2506-*bis*, comma 4, c.c. stabilisce che nel progetto di scissione mediante scorporo non devono essere indicati, oltre ai dati poc'anzi elencati, altri contenuti incompatibili con l'assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società scissa, anziché ai suoi soci⁵⁴.

Conseguentemente, per le medesime esigenze di semplificazione, quando la scissione avviene mediante scorporo non è richiesta la redazione, da parte di un esperto, di una relazione circa la congruità del rapporto di cambio (di cui all'art. 2501-*sexies* c.c.) né la redazione della situazione patrimoniale della società da scorporare da parte dell'organo amministrativo (di cui all'art. 2501-*quater* c.c.) né di una relazione dell'organo amministrativo della società scissa che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di scissione (di cui all'art. 2501-*quinquies* c.c.), semplificazioni tra l'altro già applicate, ai sensi della medesima disposizione di cui all'art. 2506-*ter*,

⁵⁴ Secondo il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in Orientamenti societari, L.G.1 - (Scissione con scorporo - 1° pubbl. 10/23) *"Fra le regole che si ritiene di poter disapplicare alla nuova figura in base al disposto del nuovo comma 4 dell'art. 2506-bis c.c., vi rientrano anche a) quella che prevede la necessità che il progetto di scissione contenga l'indicazione della data da cui le operazioni delle società partecipanti all'operazione sono imputate al bilancio della nuova società poiché, salva una diversa specifica indicazione da inserire nel progetto, tale data coincide con quella di decorrenza degli effetti civilistici della scissione; data che, peraltro, non può essere convenzionalmente posticipata trattandosi necessariamente di scissione a favore di società di nuova costituzione"*.

b) quella di attribuire ai soci che non hanno approvato la scissione il diritto di fare acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 4, c.c."



terzo comma c.c., alla scissione mediante costituzione di una o più società in cui siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote in misura proporzionale⁵⁵.

Con riguardo, infine, alla disposizione introdotta nel comma sesto dell'art. 2506-ter c.c. si stabilisce espressamente che *“Alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502”*. Ai soci della società da scorporare che non abbiano consentito all'operazione di scissione mediante scorporo, viene pertanto inibita la facoltà di recesso prevista dall'art. 2473 c.c. per le s.r.l., e dall'art. 2502 c.c. per le società di persone; il richiamo è solo alle norme che disciplinano il diritto di recesso previsto per le società non azionarie (dunque per le s.r.l. e per le società di persone), in quanto, nelle s.p.a., non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno consentito alla scissione della società⁵⁶. La *ratio* su cui si basa tale previsione sembrerebbe trovare riscontro nella neutralità dell'operazione che non modifica le partecipazioni detenute dai soci medesimi né il loro valore⁵⁷, dal momento che ciò che si verifica è semplicemente la sostituzione, nella scissa, del valore degli elementi patrimoniali scorporati con il corrispondente valore della partecipazione nella beneficiaria⁵⁸.

Relativamente, invece, all'ipotesi in cui la scissione mediante scorporo possa avvenire a favore di società preesistente, il medesimo orientamento di prassi che ne consente l'ammissibilità⁵⁹ ha osservato che, sembra coerente ritenere che il diritto di recesso non si applichi con riguardo ai soci (non consenzienti) della scissa, mentre andrebbe riconosciuto ai soci (non consenzienti) della beneficiaria in quanto, in tale ipotesi, non si riscontrerebbero differenze sostanziali rispetto a qualsiasi altra forma di scissione, verificandosi comunque una vicenda modificativa del rapporto sociale con l'ingresso di un nuovo socio (scissa)⁶⁰.

⁵⁵ Si rammenta che le suddette semplificazioni sono previste anche nelle ipotesi di scissione a favore di beneficiaria preesistente che possiede l'intero capitale della scissa, stante il rinvio operato dall'art. 2506-ter c.c., quinto comma, c.c. all'art. 2505 c.c. nonché, per il rinvio all'art. 2505-bis c.c. nella scissione a favore di beneficiaria preesistente che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa, nel rispetto delle condizioni ivi previste.

⁵⁶ Cfr. art. 2437 c.c. da cui si desume che la scissione non è prevista di per sé come causa che possa determinare il diritto di recesso. Sul punto, cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, *La scissione mediante scorporo*, cit., 13, secondo cui *“Ove, poi, attraverso lo scorporo, si realizzi un mutamento dell'attività che costituisce l'oggetto sociale, è dubbio se, ove la scissa sia una società per azioni o una società a responsabilità limitata, il diritto di recesso spetti in ragione del verificarsi di una modifica dell'oggetto sociale”*.

⁵⁷ Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in Orientamenti societari, L.G.1 - (Scissione con scorporo - 1° pubbl. 10/23), *“Probabilmente ultronea, ma tuttavia opportuna, appare anche la disposizione che ha escluso la facoltà di recesso ai soci non consenzienti, atteso che l'operazione non altera né modifica in alcun modo le partecipazioni detenute dai medesimi né il loro valore”*.

⁵⁸ G. Dibattista, *La scissione mediante scorporo tra norme comunitarie e trasposizione interna*, cit., 937.

⁵⁹ Il Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 209, cit., 3, esclude il diritto di recesso anche alla variante in discorso, stante il risultato finale per i soci della scissa, del tutto simile a quello che si verifica nell'ipotesi alternativa del conferimento del patrimonio assegnato alla beneficiaria in sede di aumento di capitale. In entrambi i casi è la società ad acquistare le partecipazioni nella beneficiaria e non i soci della scissa/conferente, pertanto, come non è possibile recedere in caso di conferimento in società già esistente, lo stesso vale in ipotesi di scorporo a favore di beneficiaria già esistente.

⁶⁰ Come osservato dal Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 209, cit., 4, *“Ad una soluzione diversa si dovrebbe probabilmente accedere con riguardo alla configurabilità del diritto di recesso da parte dei soci non consenzienti della beneficiaria, poiché per questi ultimi la variante in discorso non si presenta in termini sostanzialmente diversi rispetto a qualsiasi altra scissione: che nella loro società entrino i soci della scissa o la stessa scissa, essi devono sempre lasciar spazio all'entrata di nuovi soci per effetto di una vicenda modificativa del loro rapporto sociale – la scissione – nella ricorrenza delle medesime ragioni sottostanti al riconoscimento del diritto di recesso di cui agli artt. 2473 e 2502 c.c.”*.



Fatte salve le disposizioni appositamente previste nella disciplina tipizzante il nuovo istituto, va infine precisato, per completezza, che alla scissione mediante scorporo si applica la disciplina della scissione: l'iter procedurale che prevede la redazione del progetto di scissione mediante scorporo da parte dell'organo amministrativo e la successiva approvazione da parte dell'assemblea⁶¹; l'osservanza degli adempimenti pubblicitari prescritti per la scissione⁶²; la redazione, per atto pubblico, dell'atto di scissione e relativo deposito per l'iscrizione al registro delle Imprese ove è posta la sede della società scissa e delle beneficiarie⁶³. Con riguardo poi agli effetti giuridici, trova applicazione l'art. 2506-*quater* c.c., con decorrenza degli effetti dalla data in cui è effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie⁶⁴.

4. Profili applicativi e finalità della scissione mediante scorporo

Per quanto attiene all'ambito applicativo, stante il principio di economicità degli strumenti giuridici, si è ravvisata la possibilità di effettuare attraverso un unico progetto, le seguenti operazioni complesse⁶⁵:

- a) una scissione mediante scorporo che preveda che alla società beneficiaria di nuova costituzione partecipino per scissione più società da scorporare che assegnino parte del loro patrimonio alla *new-co* e le relative partecipazioni a sé stesse⁶⁶;
- b) una scissione di un'unica società a favore di una società di nuova costituzione in parte mediante scorporo (con attribuzione delle relative azioni o quote alla scissa) e in parte con assegnazione delle partecipazioni nella beneficiaria ai soci della scissa⁶⁷.

⁶¹ O da parte dell'organo amministrativo nel caso scissione a favore di beneficiaria che possiede l'intero capitale della scissa, stante il rinvio operato dall'art. 2506-*ter*, quinto comma, c.c. all'art. 2505 c.c., ove lo statuto della scissa lo preveda ed alle condizioni ivi indicate.

⁶² In virtù del richiamo operato dall'art. 2506-*ter*, quinto comma, c.c. all'art. 2501-*septies*, c.c. è prevista la possibilità di non attendere il decorso del termine di trenta giorni per il deposito degli atti ivi indicati, previo consenso unanime dei soci.

⁶³ Cfr. 2504 c.c. in virtù del richiamo all'art. 2506-*ter*, quinto comma, c.c.

⁶⁴ Cfr. art. 2506-*quater*, comma 1, c.c. "*La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove*".

⁶⁵ Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in Orientamenti societari, L.G.2 – (Ammissibilità di una scissione con scorporo e di una scissione ordinaria o fusione realizzate con un unico progetto - 1° pubbl. 10/23) "*In particolare, si è ritenuta lecita l'“unione” in un unico progetto di una scissione con scorporo e di una qualsiasi altra tipologia di scissione o di fusione ove il risultato finale di detta operazione complessa sia lo stesso che si sarebbe raggiunto con progetti distinti, poiché in tale ipotesi è certo che si perseguono interessi meritevoli di tutela. L'unica differenza è la semplificazione procedimentale*".

⁶⁶ Come chiarito dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in Orientamenti societari, L.G.2, *cit.*, tale ipotesi sarebbe lecita "*poiché il risultato di tale operazione si potrebbe legittimamente raggiungere con delle iniziali scissioni con scorporo di ciascuna di dette società a favore di una propria beneficiaria di nuova costituzione ed una successiva fusione finale di tutte beneficiarie così costituite*".

⁶⁷ Secondo il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in Orientamenti societari, L.G.2, *cit.*, tale ipotesi sarebbe lecita poiché "*anche in questo caso il medesimo risultato finale si potrebbe ottenere con due distinte scissioni: una prima, per scorporo, assegnando alla beneficiaria di nuova costituzione la parte del patrimonio che dovrà rappresentare le sue partecipazioni finali in detta beneficiaria, ed una seconda, tradizionale, nella quale alla beneficiaria come sopra costituita venga assegnata l'ulteriore parte del patrimonio della scissa che rappresenterà le partecipazioni finali da assegnare ai suoi soci*".



D'altronde, dalle nuove disposizioni non pare rinvenirsi alcun impedimento alla possibilità di effettuare la scissione mediante scorporo coinvolgendo una pluralità di società da scorporare, oppure combinando una pluralità di operazioni effettuate contestualmente dalla società scissa.

In tali casi, ovviamente, non sarebbero applicabili le semplificazioni procedurali previste per la scissione realizzata esclusivamente ai sensi del nuovo art. 2506.1 c.c., trovando, invece, piena applicazione le regole procedurali previste per le operazioni di scissione ordinaria⁶⁸.

Non prevedendo la normativa alcun limite riguardo al numero delle società beneficiarie, è possibile ipotizzare che possa realizzarsi una scissione mediante scorporo anche in favore di più beneficiarie, mostrandosi in tal modo più appetibile il ricorso a tale operazione, qualora specifiche finalità di riorganizzazione aziendale lo richiedano.

Sempre in ottica strettamente applicativa, è inoltre opportuno evidenziare gli elementi che la distinguono dalla scissione nella sua accezione tradizionale e dai conferimenti in natura.

Si è già osservato che la scissione mediante scorporo non determina alcuna riduzione del patrimonio netto contabile della scissa come avviene nella normalità dei casi nella scissione ordinaria⁶⁹: a differenza di quest'ultima, infatti, la scissione mediante scorporo comporta una mera sostituzione delle attività (e delle passività) oggetto di scorporo con la partecipazione nella/e società beneficiaria/e⁷⁰; ne consegue che la scissa deterrà le attività scorporate indirettamente tramite la partecipazione nella società beneficiaria⁷¹, mentre, con riguardo ai soci della scissa, non si verificherà la prosecuzione diretta della partecipazione da parte degli stessi nelle società beneficiarie, come invece accade nella scissione ordinaria⁷².

Sotto il profilo aziendalistico, la scissione mediante scorporo si inserisce nell'ambito delle operazioni di pianificazione e riorganizzazione delle strutture societarie coinvolte e, a seconda delle varie configurazioni che può assumere (coinvolgendo una o più società da scindere o una o più società beneficiarie) o dell'ambito oggettivo (potendo riguardare sia l'assegnazione di compendi aziendali che

⁶⁸ Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in *Orientamenti societari*, L.G.2, *cit.*

⁶⁹ Fatta salva l'ipotesi di scissione negativa con valore contabile negativo ma a valore reale positivo; in tale caso, infatti, l'operazione determina per la scissa un incremento del valore contabile del patrimonio netto. Per un approfondimento della scissione negativa si veda CNDCEC e FNC, *La Scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili*, *cit.*

⁷⁰ Trattasi, non di separazione o frazionamento bensì di una mera riallocazione di risorse, all'esito della quale, come accade nel conferimento, la società scissa si troverà a detenere le attività scorporate solo indirettamente, tramite la società beneficiaria.

⁷¹ Cfr. G. Dibattista, *La scissione mediante scorporo tra norme comunitarie e trasposizione interna*, in *Le Società* 8-9/2023, 928.

⁷² Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 209, *cit.*, secondo cui "Il polimorfismo della scissione – che rimane una vicenda imperniata sulla divisione del patrimonio di un ente nel patrimonio di almeno due enti – si giova, quindi, di una ulteriore variante, caratterizzata dalla sostituzione della partecipazione diretta dei soci della scissa nella beneficiaria, ottenuta attraverso l'assegnazione di quote o azioni della beneficiaria ai soci della scissa, con una partecipazione indiretta dei soci della scissa alla beneficiaria ottenuta attraverso l'assegnazione di quote o azioni della beneficiaria alla stessa scissa. In questo modo il valore delle partecipazioni dei soci della scissa rimane invariato, non diversamente da quanto accade nella scissione parziale "inversa", cioè nella variante scissoria nella quale la scissa assegna parte del suo patrimonio a una beneficiaria già esistente di cui possiede l'intero capitale, senza attribuire ai propri soci alcuna partecipazione diretta alla beneficiaria e senza emissione di ulteriori partecipazioni".



di beni singoli) consente di perseguire diverse finalità strategiche, quali ad esempio: scorporare specifici rami aziendali suddividendo le varie attività svolte tra le differenti strutture societarie coinvolte (ad esempio l'attività immobiliare dall'attività operativa, industriale e/o commerciale) mantenendo inalterato il patrimonio netto della/e società da scorporare; nell'ambito di gruppi societari, creare anelli intermedi della catena partecipativa. Inoltre, l'operazione di scissione mediante scorporo risulta idonea alla creazione di *holding* o *sub holding* intermedie cui attribuire partecipazioni in ulteriori società; infine, in alcuni casi, l'operazione in esame potrebbe rappresentare un utile strumento di prevenzione/risanamento delle imprese in crisi ai sensi dei principi generali di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 ("CCII")⁷³.

5. Differenze rispetto all'operazione di conferimento in natura

La scissione mediante scorporo si configura come operazione alternativa al conferimento in natura, sebbene entrambe le operazioni consentano di raggiungere analogo risultato: infatti, sia la scissione mediante scorporo che il conferimento in natura, a fronte, rispettivamente, dell'assegnazione o del conferimento degli elementi patrimoniali alla società beneficiaria, comportano l'attribuzione di una partecipazione alla società scissa o conferente nella società beneficiaria⁷⁴, senza che si verifichi alcun depauperamento patrimoniale delle stesse, come invece accade nella scissione tradizionale.

Al fine di individuare le principali differenze tra i due istituti in esame, risulta preliminarmente necessario evidenziare che, relativamente alla rispettiva natura giuridica, il conferimento rappresenta un'operazione "traslativa", mentre la scissione, secondo l'insegnamento prevalente, si configura come fenomeno "evolutivo-modificativo"⁷⁵.

Al riguardo, deve osservarsi che il conferimento si configura come operazione meno articolata, sotto il profilo procedimentale, rispetto alla scissione mediante scorporo che, seppure con modalità semplificate, prevede il medesimo *iter* procedurale della scissione tradizionale⁷⁶. La maggiore snellezza operativa rispetto alla scissione può riscontrarsi in ordine alla competenza relativa all'assunzione della

⁷³ In tal senso anche Consiglio Nazionale del Notariato, *Le Operazioni di fusione e scissione nell'ambito degli strumenti di regolamentazione della crisi e dell'insolvenza soggetti ad omologazione*, Studio n. 149-2023/I - Approvato telematicamente dalla Commissione Studi d'Impresa il 2 dicembre 2023, a cura di F. Magliulo. Sull'ambito applicativo della disposizione nella *governance societaria*, con particolare attenzione alla vigilanza dell'organo di controllo, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, dicembre 2023, Norma 11.6. e, più in generale, Norma 10.5.

⁷⁴ F. Magliulo, *L'attuazione della Direttiva (UE) nell'ordinamento italiano*, cit., 633, secondo il quale "per analizzare la nuova disciplina dello scorporo nazionale, occorre prendere le mosse dal sistema che era utilizzato in Italia per realizzare operazioni aventi effetti simili, in assenza della disciplina de qua. Ed a tale riguardo pare evidente che lo "scorporo" veniva realizzato mediante il conferimento da parte di una società in altra società di nuova costituzione di assets appartenenti alla conferente. Peraltro, la dottrina era solita sottolineare la differenza fra siffatta operazione e la scissione tradizionale, proprio in ragione del fatto che le partecipazioni sociali nella società di nuova costituzione venivano assegnate, non già ai soci della conferente, bensì alla conferente stessa".

⁷⁵ Sulla natura giuridica della scissione CNDCEC e FNC, *La Scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili*, cit., 8-9.

⁷⁶ Vedi *supra*, par. 3.



relativa decisione: dato che il conferimento rappresenta, diversamente dalla scissione, un'operazione di carattere meramente gestorio, in quanto tale, è interamente rimessa alla competenza dell'organo amministrativo⁷⁷ della conferente, a differenza della scissione mediante scorporo, il cui *iter* procedurale prevede la redazione del progetto di scissione mediante scorporo da parte dell'organo amministrativo e successiva approvazione da parte dell'assemblea⁷⁸.

Il carattere meramente gestorio dell'operazione di conferimento implica, inoltre, che non sia riconosciuto il diritto di opposizione ai creditori sociali⁷⁹, diversamente da quanto previsto nella disciplina della scissione mediante scorporo, dove il rimedio posto a tutela dei creditori delle società coinvolte nell'operazione è stato contemplato dal legislatore poiché si tratta di operazioni che non attengono alla mera gestione del patrimonio bensì a ipotesi di modificazione delle strutture societarie coinvolte nell'operazione (quale è, appunto la scissione)⁸⁰.

Sebbene nelle operazioni di conferimento non trovi applicazione la disciplina delle opposizioni creditorie, la tutela dei creditori è peraltro garantita dai rimedi risarcitori previsti per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale⁸¹; nella scissione, invece,

⁷⁷ La competenza spetta all'assemblea, solo in via eccezionale, nei casi in cui l'operazione di conferimento implichi l'assunzione di responsabilità illimitata nella società conferitaria ex art. 2361, comma 2, c.c. o una sostanziale modifica dell'oggetto sociale ex art. 2479, comma 2, n. 5 c.c. Cfr. F. Magliulo, *L'attuazione della Direttiva (UE) nell'ordinamento italiano*, cit. 634 e Consiglio Nazionale del Notariato, *La scissione mediante scorporo*, cit. 15.

⁷⁸ A differenza del conferimento, la decisione di scissione non è rimessa all'organo amministrativo ma ai soci, sebbene mediante approvazione del progetto di scissione redatto dall'organo amministrativo, in quanto l'operazione di scissione è sottoposta al medesimo procedimento previsto per le modificazioni dell'atto costitutivo, come si evince dall' art. 2502, comma 1, c.c. richiamato dall'art. 2506-ter, ultimo comma, c.c. In tal senso F. Magliulo, *La scissione delle società*, op. cit., 24. In merito alla competenza all'adozione di operazioni di fusione e scissione, si osserva come deroga alla regola generale il procedimento declinato nell'art. 120-bis CCII in ordine all'accesso e all'adozione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per le società in crisi, per il quale il piano (che può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice - ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci - nonché fusioni, scissioni e trasformazioni) è attuato direttamente dagli amministratori. Su tali aspetti, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, cit., Norma 11.6.; Consiglio Nazionale del Notariato, *Le Operazioni di fusione e scissione nell'ambito degli strumenti di regolamentazione della crisi e dell'insolvenza soggetti ad omologazione*, Studio n. 149-2023/1, cit.

⁷⁹ Le ragioni per le quali il sistema societario non ricorre all'istituto delle opposizioni creditorie qualora si tratti di operazioni a carattere meramente gestorio derivano dal fatto che il riconoscimento del diritto di opposizione ai creditori, recando con sé la possibilità di paralizzare la divisata operazione, può ostacolare l'operatività della società, alla quale, invece, è riconosciuta la possibilità "di compiere un qualsiasi atto gestorio, per quanto rilevante sul patrimonio sociale, senza che i creditori possano avere preventivamente voce in capitolo sulla possibilità di compiere l'operazione". Cfr. F. Magliulo, *La scissione delle società*, Milano, op. cit., 546 e ss.

⁸⁰ Cfr. F. Magliulo, *La scissione delle società*, op. cit., 547. Si osserva che, in materia di concordato preventivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 116 del CCII l'opposizione di cui all'art. 2503 c.c. è sostituita con l'opposizione all'omologazione del piano. Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, *Le Operazioni di fusione e scissione nell'ambito degli strumenti di regolamentazione della crisi e dell'insolvenza soggetti ad omologazione*, Studio n. 149-2023/1 cit.

⁸¹ Cfr. artt. 2394 e 2476, comma 6, c.c. È inoltre previsto ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c. che "Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi". In merito alla tutela dell'integrità della garanzia patrimoniale del proprio debitore, ai creditori è inoltre dato di esperire ex post l'azione revocatoria. In tal senso F. Magliulo, *L'attuazione della Direttiva (UE) nell'ordinamento italiano*, cit., 635.



la tutela dei creditori sociali è perseguita tramite lo specifico rimedio dell'opposizione di cui all'art. 2503 c.c. e dalla responsabilità solidale di cui all'art. 2506-*quater*, ultimo comma, c.c.⁸²

Inoltre, la disciplina del conferimento in natura impone l'obbligo della redazione della relazione di stima dei beni in natura o dei crediti conferiti da parte di un esperto indipendente (ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c. o secondo le particolari modalità individuate nelle ipotesi semplificate di cui all'art. 2343-*ter* c.c.) al fine di garantire la corretta formazione del capitale della società destinataria del conferimento. Nell'operazione di scissione mediante scorporo, a differenza del conferimento, anche qualora l'assegnazione degli elementi patrimoniali sia destinata a essere imputata al capitale sociale di una beneficiaria di nuova costituzione in forma di società di capitali, non è richiesta, di regola, la relazione di stima degli elementi patrimoniali assegnati ai sensi delle norme sopra citate⁸³.

Nel conferimento trova anche applicazione la disciplina relativa alla garanzia per evizione e vizi per i beni conferiti, prevista dall'art. 2254 c.c. e, qualora siano conferiti crediti, quella relativa alla garanzia per la solvenza del debitore ceduto di cui all'art. 2255 c.c.⁸⁴; tali garanzie non sono dovute in caso di scissione⁸⁵.

⁸² La previsione di cui all'art. 2506-*quater*, comma 3, c.c. limita la responsabilità solidale dei debiti della società scissa al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria; considerato che, in ambito tributario, tale limitazione non è applicabile alle operazioni di scissione, può desumersi che, nella scissione mediante scorporo, rispetto all'operazione di conferimento, resterebbero, in ogni caso, diversità di trattamento sotto il profilo della responsabilità per i debiti tributari del soggetto dante causa che, per il conferimento, sarebbe più limitata rispetto alla scissione, per la quale la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio della responsabilità illimitata e solidale delle società beneficiarie per i debiti fiscali della società scissa. Nella giurisprudenza di legittimità è stato infatti più volte evidenziato che *“la disciplina posta dalla normativa civilistica e, in particolare, il limite che si ritrova nella previsione dell'articolo 2506-bis del Codice civile, comma 3 secondo cui, in caso di scissione parziale, la responsabilità solidale della società scissa e delle beneficiarie «(...) è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria», ribadito dall'articolo 2506-*quater* del Codice civile, comma 3, non trova riscontro nell'ordinamento tributario”,* cfr. Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 16 maggio 2022, n. 15477; nello stesso senso, per tutte, Cassazione, sezione tributaria, 15 febbraio 2022, n. 4833; Cassazione, sezione tributaria, 25 febbraio 2020, n. 4987. Tale principio è stato declinato dalla Suprema Corte con riferimento non solo alle imposte dirette, ma anche ai tributi unionali quali l'iva (Cassazione, sezione tributaria, 17 maggio 2022, n. 15686).

⁸³ A eccezione di alcuni casi in cui la redazione di una relazione di stima si renda necessaria in una procedura di scissione; ad esempio, qualora la società scissa sia una società di persone e la società beneficiaria sia una società azionaria o una società a responsabilità limitata che, per effetto della scissione, aumenti il proprio capitale (fattispecie prevista dall'art. 2501-*sexies*, comma 7, c.c., richiamato nella scissione dall'art. 2506-*ter*, comma 3, c.c.).

⁸⁴ Gli artt. 2254 e 2255 c.c. sono richiamati per le s.p.a. dall'art. 2342, comma 3, c.c. e per le s.r.l. dall'art. 2464, comma 5, c.c.

⁸⁵ In merito alla non applicabilità della disciplina in materia di garanzia sopra richiamata, F. Magliulo, *L'attuazione della Direttiva (UE) nell'ordinamento italiano*, cit., 640, che ritiene *“nel caso della scissione, pur essendo il tema controverso in dottrina, [...], non sussistendo un vero e proprio atto traslativo dell'azienda, manca il presupposto stesso dell'applicazione diretta delle norme citate”*. Circa la natura traslativa o meno della scissione o che questa rappresenti un fenomeno di riorganizzazione delle società coinvolte finalizzata alla prosecuzione dell'esercizio di un'attività economica e non la circolazione di beni in cambio di un corrispettivo, cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in Orientamenti societari, L.A.15 - (Applicabilità delle norme dettate in materia di negozi traslativi alle fusioni e scissioni di società, 1° pubbl. 9/06 – modif. 9/22 – motivato 10/23), secondo cui *“Si deve quindi ritenere che in tutte le fusioni e scissioni: - non sia dovuta alcuna garanzia per evizione; - non siano esercitabili le prelazioni legali: agraria, urbana, storico-artistica, ecc.; - non vi sia alcun obbligo di trascrizione nei registri immobiliari; - non trovino applicazione: i) l'obbligo delle menzioni urbanistiche e dell'allegazione del certificato di destinazione urbanistica; ii) l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica; iii) l'obbligo delle menzioni e della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto”*. Ovviamente resta solo l'obbligo di voltura catastale. Nello stesso senso anche il Consiglio Nazionale del Notariato, *La scissione mediante scorporo*, cit., 14.



Con riguardo infine all'oggetto del conferimento, va sottolineato che, mentre nella scissione mediante scorporo non pare esservi alcuna limitazione in termini qualitativi relativamente agli elementi patrimoniali (sia attivi che passivi) da scorporare, il conferimento può avere ad oggetto elementi dell'attivo⁸⁶ mentre i debiti o passività sono conferibili solo se nell'ambito di un'azienda o ramo di essa e purché sia rispettata la condizione di inerenza al bene conferito⁸⁷.

La scelta tra l'una e l'altra operazione, oltre agli aspetti evidenziati, è condizionata anche da taluni aspetti fiscali nel prosieguo illustrati.

6. Aspetti contabili: prime considerazioni

Al fine di individuare il trattamento contabile dell'operazione di scissione mediante scorporo, in mancanza di ulteriori specifiche previsioni, si ritiene che, nella generalità delle ipotesi, l'operazione debba realizzarsi in continuità di valori contabili, in linea con la disciplina prevista per le tradizionali operazioni di scissione.

Seguendo tale tesi, con riferimento al bilancio della beneficiaria, troverà applicazione il principio di continuità dei valori di bilancio sancito dall'art. 2504-bis, comma 4, c.c. e richiamato dall'art. 2506-*quater*, comma 1, c.c. per cui, nel primo bilancio successivo alla scissione, le attività e le passività (assegnate alla beneficiaria) sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili (della scissa) alla data di efficacia della scissione medesima. Ne consegue che, la società beneficiaria dovrà iscrivere, nelle proprie scritture contabili, gli elementi patrimoniali attivi e passivi, assegnati dalla società scissa, in regime di continuità dei valori contabili.

Relativamente al bilancio della scissa invece, come già si è avuto modo di illustrare, dato che la scissione mediante scorporo, rispetto alla scissione tradizionale, non comporta alcuna riduzione del patrimonio netto contabile della scissa, bensì una mera sostituzione degli elementi patrimoniali attivi e passivi assegnati alla società beneficiaria, la società scissa iscriverà, nel proprio attivo patrimoniale, la partecipazione che riceve nella società beneficiaria, al medesimo valore netto contabile cui risultavano iscritti gli *assets* assegnati. L'iscrizione della partecipazione nella società beneficiaria, nel bilancio della scissa, rappresenterebbe, dunque, la contropartita della perdita del patrimonio scisso a

⁸⁶ Ai sensi dell'art. 2464, comma 2, c.c. in materia di conferimenti in s.r.l. *"Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica"*; per le s.p.a. cfr. art. 2342 c.c. in cui sono, tra l'altro, previste, al comma 5, alcune limitazioni per quanto riguarda le entità non conferibili quali le prestazioni di opera o di servizi; sulla possibilità di conferire le prestazioni di opera o di servizi nelle s.r.l. cfr. art. 2464, comma 6, c.c.

⁸⁷ Sulla conferibilità degli elementi attivi e con riguardo agli elementi passivi solo se costituenti i debiti oggetto dell'azienda, cfr. G. Dibattista, *La scissione mediante scorporo tra norme comunitarie e trasposizione interna*, cit., 934.



favore della società beneficiaria, con la conseguenza che il patrimonio netto contabile della scissa rimane invariato⁸⁸.

Pertanto, la scissione mediante scorporo, nella normalità dei casi, dovrebbe realizzarsi senza che emergano plusvalori relativi ai beni attribuiti alla beneficiaria e in regime di continuità contabile⁸⁹.

Con riguardo, infine, al trattamento di eventuali avanzi o disavanzi di scissione, in linea di principio, nell'operazione di scissione mediante scorporo, ove la società beneficiaria sia neocostituita, non potrebbero emergere differenze di scissione considerato anche che, di regola, il capitale di costituzione della beneficiaria, andrebbe determinato in misura pari al valore netto contabile dell'assegnazione scissoria alla data di efficacia dell'operazione⁹⁰.

7. Profili fiscali (cenni)

Allo stato attuale, manca ancora una specifica disciplina che regoli gli aspetti fiscali dell'operazione di scissione mediante scorporo. La lacuna normativa dovrebbe essere colmata con l'attuazione della legge delega per la riforma fiscale che prevede, tra gli altri criteri direttivi, l'*"introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*⁹¹.

In attesa delle disposizioni di attuazione della delega fiscale, la riconducibilità, dal punto di vista giuridico, dell'operazione di scissione mediante scorporo al *genus* delle operazioni di scissione nonché il suo assoggettamento alla disciplina civilistica prevista in materia (fatte salve talune disposizioni specificatamente previste per la fattispecie con scorporo in esame), rendono pacifica, in termini generali, l'applicabilità, anche all'operazione *de qua*, del regime impositivo normalmente previsto per le operazioni di scissione.

Pertanto, ai fini delle imposte dirette, non dovrebbero esservi ostacoli sull'applicabilità dell'art. 173 del T.U.I.R. e, dunque, del principio di neutralità fiscale che caratterizza tutte le operazioni di scissione.

⁸⁸ *"Per parte sua, la scissa registra una mera permutazione patrimoniale traslando per intero il valore netto contabile degli asset assegnati su quello della partecipazione al capitale della beneficiaria"*. In tal senso L. Cacciapaglia, M. Corciulo, *La scissione "mediante scorporo"*. *Nuovo strumento di nei processi di ristrutturazione aziendale*, cit., 84.

⁸⁹ Un'eccezione a tale fattispecie è rappresentata dal caso in cui a una società beneficiaria venga assegnato un patrimonio netto contabile negativo il cui valore corrente sia invece positivo: in tale ipotesi, la beneficiaria, potrebbe ritrovarsi a iscrivere i maggiori valori sugli elementi del patrimonio scisso, anziché ai rispettivi valori contabili risultanti dal bilancio della società scissa, mentre la scissa, dovrebbe iscrivere la partecipazione nella beneficiaria nel proprio attivo al maggior valore contabile rispetto al valore netto contabile cui risultava iscritto il patrimonio scisso e rilevare una "riserva da scissione" pari a tale maggior valore. Per un approfondimento sugli aspetti contabili della scissione negativa si veda CNDCEC e FNC, *La Scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili*, cit., 19-35. Oltre all'eccezione rappresentata, potrebbe anche verificarsi l'ipotesi di *assets* da scorporare il cui valore contabile sia pari a zero, in quanto completamente ammortizzati. Tali ulteriori aspetti, data la complessità, saranno oggetto di un successivo approfondimento.

⁹⁰ La scissione ha effetto, a norma dell'art. 2506-*quater*, comma 1, c.c., quando è eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel registro imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie. Per la decorrenza degli effetti contabili dell'operazione di scissione cfr. anche *supra*, nota 64.

⁹¹ Cfr. art. 9, co. 1, lett. e), della L. 9 agosto 2023, n. 111.



Ne consegue che, ai sensi del comma 1 del citato art. 173, la scissione mediante scorporo non dà luogo *“a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento”* e che, sempre in attuazione del principio di neutralità fiscale, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2, i beni ricevuti dalla beneficiaria (di primo grado) dovranno essere valutati in base all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi che gli stessi avevano in capo alla società scissa, così come accade in ogni altra operazione di scissione⁹².

Con riguardo invece alla partecipazione che viene assegnata alla scissa in sostituzione dei beni di primo grado, in conformità con il principio di neutralità, la stessa mantiene, in linea di principio, il medesimo valore fiscale dei beni (di primo grado)⁹³ scorporati nella società beneficiaria.

Tale conclusione è peraltro coerente, sotto il profilo sistematico, con la sostanziale alternatività della scissione mediante scorporo rispetto al conferimento di azienda o rami di essa, operazione quest’ultima notoriamente soggetta, ai sensi dell’art. 176 del T.U.I.R., al regime di neutralità fiscale⁹⁴.

⁹² Un aspetto problematico si pone in ordine agli effetti dello scorporo sulla natura e sulla composizione fiscale del patrimonio netto della beneficiaria. Il dubbio che si pone è se anche in tal caso possa trovare applicazione il criterio proporzionale previsto dall’art. 173, comma 4, del T.U.I.R., secondo cui *“Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell’articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemli agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari”*. Considerato che la scissione mediante scorporo non comporta variazioni quantitative del patrimonio netto contabile della scissa (fatte salve talune eccezioni, come nel caso in cui sia scorporato un patrimonio netto contabile negativo avente valore corrente positivo che viene attribuito alla partecipazione ricevuta per effetto della scissione), l’applicazione del criterio proporzionale ai fini della determinazione della composizione fiscale del patrimonio netto della beneficiaria comporterebbe la duplicazione delle riserve di utili della scissa che, non avendo ridotto il proprio patrimonio, non dovrebbe ridurre dette riserve a fronte di una loro imputazione proporzionale anche nel patrimonio netto della beneficiaria. Poco soddisfacente sarebbe anche ritenere che, per evitare la predetta duplicazione, la composizione fiscale del patrimonio netto della scissa vada modificata per effetto della sostituzione dei beni di primo grado con le partecipazioni ricevute nella beneficiaria, e ciò in ragione del fatto che la società scissa – come più volte rilevato – conserva inalterata la consistenza del proprio patrimonio netto contabile per cui sarebbe logico ritenere che anche la sua composizione fiscale non subisca mutamenti rispetto alla situazione originaria. Per tale ragione, la soluzione che si lascia preferire sembrerebbe quella di attribuire all’intero patrimonio netto di costituzione della beneficiaria, natura fiscale di riserva di capitali (salvo la presenza nel patrimonio della scissa di riserve in sospensione d’imposta con “correlazione specifica” a elementi dell’attivo scorporati a favore della beneficiaria), analogamente a quanto si verifica nelle operazioni di apporto/conferimento in favore di una partecipata. Trattandosi di aspetti alquanto controversi, si auspica che la prassi amministrativa possa dirimere, quanto prima, i richiamati dubbi applicativi.

⁹³ Dato che, rispetto alla scissione tradizionale, le partecipazioni della beneficiaria sono attribuite alla scissa e non ai soci di quest’ultima, le singole norme contenute nell’art. 173 del T.U.I.R. devono ritenersi applicabili nella misura in cui risultino “compatibili” con la peculiare struttura dell’operazione. *“Ciò accade, ad esempio, con riguardo alla determinazione del valore fiscalmente rilevante delle partecipazioni emesse dalla beneficiaria in favore della scissa, ai cui fini è opportuno valorizzare quanto già previsto normativamente dall’art. 176, comma 1, del T.U.I.R. per il conferimento di azienda o ramo d’azienda - anche laddove la scissione con scorporo riguardi singoli beni e non già compendi aziendali - e attribuire alla partecipazione nella beneficiaria neocostituita il valore fiscale del patrimonio scisso”*. Cfr. R. Michelutti - E. Iascone, *La scissione mediante “scorporo” alla prova del regime fiscale di riferimento*, in *Corriere Tributario* 6/2023, 544.

⁹⁴ Si ritiene che la partecipazione nella beneficiaria ricevuta dalla scissa debba condividere con i beni di primo grado oggetto di scorporo non soltanto i corrispondenti valori fiscali, ma anche le caratteristiche rilevanti ai fini del regime di *participation exemption* di cui all’articolo 87 del T.U.I.R. (*id est*, periodo di possesso e requisito di classificazione in bilancio). Pertanto, nel caso in cui l’operazione di scissione mediante scorporo abbia ad oggetto aziende, dovrebbero applicarsi disposizioni analoghe a quelle previste per i conferimenti di azienda dall’articolo 176, co. 4, del T.U.I.R., secondo cui *“[...]Le partecipazioni ricevute*



Si impongono, tuttavia, alcune ulteriori precisazioni.

Qualora lo scorporo abbia ad oggetto singoli beni non costituenti un compendio aziendale⁹⁵, il regime di neutralità fiscale applicabile alla scissione mediante scorporo risulterebbe più vantaggioso rispetto al conferimento, che invece si configura, nella specie, quale fattispecie realizzativa ai sensi dell'articolo 9 del T.U.I.R.⁹⁶.

Ciò nonostante, il trattamento fiscale più favorevole della scissione rispetto al conferimento si ritiene possa trovare giustificazione, in tal caso, in considerazione del fatto che il legislatore, introducendo questa nuova fattispecie di operazione societaria, ha offerto al contribuente un'alternativa che, nonostante sia fiscalmente meno onerosa rispetto all'operazione già esistente, deve considerarsi integrante un legittimo risparmio d'imposta ai sensi dell'art. 10-*bis*, comma 4, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), secondo cui *"Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale"*.

Ciò non esclude tuttavia che anche per le scissioni mediante scorporo, in particolare se aventi ad oggetto singoli beni, possano emergere profili di abuso in caso di operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzino essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente [...], in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio". Qualora lo scorporo abbia ad oggetto invece un singolo bene, ai fini della corretta qualificazione fiscale della partecipazione ricevuta dalla scissa, dovrebbe tenersi conto della classificazione che il bene scorporato aveva nel primo bilancio chiuso dalla scissa durante il periodo di possesso. In presenza di scorporo di più beni con classificazioni diverse, sembra preferibile adottare un criterio di prevalenza, ritenendo sussistente il requisito di prima iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie della partecipazione ricevuta dalla scissa laddove il valore contabile netto dei beni scorporati aventi detto requisito sia prevalente rispetto al valore contabile netto degli altri beni che ne sono invece sprovvisti. Si auspica che anche tali conclusioni possano trovare conferma nella prassi amministrativa.

⁹⁵ Sulla possibilità che la scissione mediante scorporo possa avere ad oggetto anche singoli *assets*, vedi *supra*, par. 2 e nota 18.

⁹⁶ Cfr. R. Michelutti - E. Iascone, *La scissione mediante "scorporo" alla prova del regime fiscale di riferimento*, cit., 544. Inoltre, con riguardo alle imposte di registro, il conferimento di singoli beni sconta l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale mentre la scissione è soggetta ad imposta in misura fissa.

